

MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – RIFORMA 1.1 – Fondo Nuove Competenze



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il Fondo Nuove Competenze, è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Nato per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell'orario alla formazione. Le ore di stipendio di lavoratori in formazione, sono a carico del Fondo grazie ai contributi dello Stato e del FSE-Pon Spao gestito da Anpal. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi Paritetici Interprofessionali. E' stato istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) nel 2020 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D. L. n. 34/2020 e dell'art. 4 del D. L. n. 104/2020. Si tratta di uno strumento di politica attiva, che rimborsa il costo, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi formativi da parte dei lavoratori e può essere attivato anche per aziende che utilizzano la Cassa integrazione. La finalità è di favorire una ripresa delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica ed innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi ai nuovi scenari lavorativi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che, previo accordo sindacale, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene usata per percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di nuove o maggiori competenze dei lavoratori. La formazione è l'elemento base per poter accedere alla misura gestita da Anpal.

Un accordo valido deve contenere tre elementi di base:

- il progetto formativo
- il numero dei lavoratori coinvolti
- il numero delle ore di formazione

L'istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l'accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL a partire dal giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 11. Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo fino al 28 febbraio 2023. Non saranno ammesse istanze in data successiva.

Laddove prima della suddetta data si verifichi un esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dall'Avviso, verranno inserite in

una apposita lista e ammesse a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive.

Il pagamento avverrà in un'unica tranche a saldo, fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di richiedere un'anticipazione, nella misura del 40% del contributo riconosciuto.

La possibilità di chiedere a titolo di anticipazione l'erogazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipo e della durata di ventiquattro mesi, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

La garanzia, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito ANPAL, potrà essere rilasciata da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall'art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385:

- 1) se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. N. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata, entro 60 giorni a partire dalla data di effettiva ammissione a contributo, caricando il documento sul sistema informativo. In assenza del caricamento entro il predetto termine, l'intero importo del contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo.

Milestone

M5C1, Riforma 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione

Target

- Aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative;

- ridurre il mismatch di competenze;
- aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati.

Beneficiari

1. Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
2. I lavoratori dipendenti o in somministrazione occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC.

Risorse destinate

Per l'anno 2022 sono stati confermati 700 milioni di euro; 200 milioni andranno ai progetti già presentati, 500 milioni per finanziare nuovi bandi nel biennio 2022-2024.

Orizzonte temporale

L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).

| | |
|------------------------------|---|
| Riferimenti normativi | Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 Decreto 14 dicembre 2021 |
| Tag | ANPAL, FNC, lavoratori, formazione |
| Glossario | ANPAL, FSE-Pon Spao |